

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 24.05.2004

COMPENSIVO DELLE MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11
DEL 01.02.2006

COMPENSIVO DELLE MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92
DEL 28.09.2009

AGGIORNATO DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 30.06.2020



Regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato in applicazione della Legge Regionale  n. 15 del 21 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità nonché il commercio in forma itinerante secondo

quanto disposto al Titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114  .

L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta:

- a) su posteggi dati in concessione nelle aree di mercato e fiere o in altre aree determinate dall'Amministrazione;
- b) in forma itinerante con l'osservanza dei divieti e delle limitazioni stabilite dalle leggi, dai regolamenti e ordinanze comunali.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto all'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia di commercio, igiene, polizia e annona e dalle ordinanze emesse dall'Amministrazione Comunale, nonché alla osservanza delle disposizioni impartite dal personale della Polizia Municipale incaricato dei controlli.

Art. 2 - Obiettivi

Il Comune, nel dare attuazione al presente Regolamento e nel predisporre gli atti programmatici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la miglior produttività del sistema ed un'adeguata qualità del servizio da rendere al consumatore;
- assicurare il principio della libera concorrenza, garantendo un'equilibrata ed armonica diversificazione delle diverse tipologie merceologiche;
- rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree destinate al commercio su aree pubbliche con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento pur cercando di salvaguardare l'attività commerciale in atto;
- riqualificare le aree dei mercati settimanali dotandole di servizi e di adeguati impianti di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria.
- favorire l'esercizio dell'attività distributiva itinerante nelle zone periferiche e rurali;

Titolo II

FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Art. 3 - Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

Il Sindaco nomina la commissione consultiva per il commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 10 Legge Regionale 21 marzo 2000 n.15 e s.m.i.;

La Commissione è composta:

- dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- da complessivi due rappresentanti indicati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 281/1998, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- da complessivi tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- due funzionari del Comune di Lodi nominati dal Sindaco;
- assiste alle sedute, senza diritto di voto, un impiegato comunale con funzioni di segretario.

La rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti su scala provinciale.

Possono essere nominati, con la stessa procedura, anche membri supplenti che intervengono in sostituzione dei titolari in caso di impedimento di questi ultimi.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il componente che non partecipa, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive decade e viene sostituito nell'incarico con il supplente.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

L'ordine del giorno deve essere inviato ad ogni componente effettivo almeno 5 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere le indicazioni della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche ove queste si trovino depositate.

Art. 4 - Compiti della Commissione Consultiva

La Commissione è competente ad esprimere parere non vincolante sulle seguenti materie:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche;
- b) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
- c) criteri per l'assegnazione dei posteggi e per la definizione dei canoni e delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico;
- d) predisposizione dei regolamenti e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- e) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- f) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere.

Titolo III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI POSTEGGI

Art. 5 - Concessione dei posteggi

E' definito "posteggio" la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, se svolto negli appositi posteggi, è subordinato, oltre che al possesso dell'autorizzazione commerciale, al rilascio di una concessione per occupare i posteggi mercatali o, eventualmente, i posteggi sparsi o, comunque, di una concessione limitata alla durata della singola manifestazione. Agli spuntisti viene concesso giornalmente il posteggio, nel caso lo stesso non risulti occupato dal titolare, in assenza di atto formale.

La concessione di posteggio di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/98 ha durata decennale ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti della L. R. 21 marzo 2000, n. 15 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività.

I posteggi liberi sono pubblicati direttamente dal Comune all'Albo Pretorio e della pubblicazione deve essere data comunicazione alle Associazioni di Categoria; il rilascio dell'autorizzazione, previa apposita domanda, sarà effettuato con le modalità indicate al successivo art. 6.

I posteggi devono avere, possibilmente, dimensioni tali da poter essere utilizzati dagli automezzi attrezzati a punti vendita; qualora sia concesso al proprietario di uno di tali autoveicoli un posteggio di dimensioni insufficienti, costui ha diritto ad ottenere, se possibile, un ampliamento della superficie concessa, ovvero, se ciò non fosse possibile, avrà diritto ad ottenere un altro posteggio a sua scelta tra quelli eventualmente disponibili sempre nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, di tutela delle aree aventi interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di polizia urbana, di carattere igienico – sanitario e di ogni altro motivo di pubblico interesse.

Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere previsti con le stesse modalità utilizzate per la definizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, posteggi per autorizzazioni stagionali.

Lo scambio dei posteggi all'interno dello stesso mercato può essere effettuato soltanto previo nulla osta da parte del Comune.

Ogni posteggio è contraddistinto da un numero progressivo.

L'operatore concessionario del posteggio ha la possibilità di occuparlo con banchi ed attrezzature atte alla vendita; in alternativa è consentita l'occupazione con autonegozi purché le loro dimensioni non eccedano le misure indicate nella concessione; quale copertura possono essere utilizzati ombrelloni e tende; le dimensioni delle attrezzature di copertura (con riferimento alla proiezione al suolo delle stesse) non devono eccedere di cinquanta centimetri le dimensioni del posteggio.

I veicoli di appoggio non identificati quali autonegozi, possono sostare dietro i banchi di vendita solo se all'interno dell'area di posteggio in concessione e a condizione che la sosta del veicolo non costituisca particolare intralcio all'attività di altri operatori. La valutazione di detto intralcio è rimessa al giudizio degli agenti addetti al controllo del mercato.

Il personale preposto al controllo può disporre l'allontanamento dei veicoli indicati al comma precedente qualora siano di ostacolo al regolare posizionamento delle strutture di vendita o non vi sia spazio sufficiente alla loro collocazione o non agevolino l'accesso o l'uscita degli altri veicoli del mercato.

Art. 6 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività mediante assegnazione di posteggio

La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 giorni dalla pubblicazione effettuata all'Albo Pretorio dei dati concernenti il posteggio da assegnare.

Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato (persona fisica o società di persone regolarmente costituita) dichiara:

- le generalità o ragione sociale, il codice fiscale o partita IVA ed indirizzo;

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 1 bis della L. R. 21 marzo 2000 n. 15 e s.m.i.;
- il settore o i settori merceologici per i quali l'autorizzazione è richiesta;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento e l'indicazione del numero e delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

La domanda deve essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune; l'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, decorre dalla data di registrazione della domanda se consegnata a mano o con posta ordinaria o dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione se inviata a mezzo raccomandata.

Presso l'ufficio Commercio sono a disposizione dei richiedenti le planimetrie aggiornate delle aree in cui sono ubicati i posteggi.

L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.R. n. 15/2000 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 1 bis, comma 8 della L. R. 21 marzo 2000, n. 15 e s.m.i.;
- c) a parità di punteggio di cui al punto precedente si valuterà l'anzianità d'iscrizione al registro delle imprese;
- d) a parità di punteggi di cui ai punti precedenti si valuterà l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle imprese. In caso di sospensione verrà presa in considerazione la data di riavvio dell'attività;
- e) in caso di ulteriore parità, le domande verranno valutate in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna delle stesse.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Responsabile del procedimento deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 7 - Prelazione nell'assegnazione dei posteggi

Preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 5 della L.R. 15/2000, i soggetti già concessionari di un posteggio nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare.

Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

La procedura sarà avviata mediante avviso pubblico.

L'assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità della concessione relativa al mercato per cui si richiede il posteggio provata dal richiedente;
- b) a parità di punteggio di cui al punto precedente si valuterà l'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese
- c) a parità di punteggi di cui ai punti precedenti si valuterà l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese (data d'inizio dell'attività).

La procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo:

il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato viene a sua volta inserito tra i posteggi da assegnare.

Il secondo in graduatoria procede poi alla scelta rinunciando al posteggio già posseduto e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Nell'ambito di tale procedura è ammesso, con il consenso espresso del Comune, lo scambio del posteggio tra operatori già concessionari.

La medesima procedura può essere attivata in qualsiasi momento se ne ravvisi l'esigenza da parte degli operatori.

Art. 8 - Revoca o modifica del posteggio per motivi di pubblico interesse

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato.

In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

Al fine di assicurare le idonee condizioni igienico sanitarie di vendita di prodotti del settore alimentare, in caso di modifica dell'attrezzatura da parte dei titolari di autorizzazione per la vendita dei generi alimentari o dei loro aventi causa a seguito di subingresso, la compatibilità della nuova attrezzatura con le dimensioni e l'attrezzatura di pertinenza del posteggio in concessione dovrà essere oggetto di apposita verifica; qualora l'esito di tale verifica sia negativo, l'utilizzo della nuova attrezzatura sarà subordinato all'individuazione di un nuovo posteggio con dimensione e attrezzatura idonea nell'ambito del medesimo mercato.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 9 - Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un'ora, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Tale forma di commercio non può esercitarsi all'interno del centro storico della città e precisamente nella zona delimitata dalle seguenti vie (perimetro incluso):

- via Defendente Lodi;
- via Borgo Adda;
- via Secondo Cremonesi;
- Salita Federico II°;
- Viale Agnelli;
- Viale Vignati;
- Piazzale Fiume;
- Viale Dalmazia;
- Piazzale Tre Agosto.

Il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria, può modificare con apposita ordinanza la delimitazione dell'area di cui al comma precedente.

E' interdetto il commercio in forma itinerante nelle aree circostanti un mercato od una fiera durante il loro svolgimento e fino ad una distanza di cinquecento metri così come disposto dall'art. 3 c.6 L.R. 15/2000.

Il commercio in forma itinerante è inoltre vietato nei luoghi in cui vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap o ad altre categorie di veicoli, in prossimità o in corrispondenza di rotonde, intersezioni o curve.

L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 19.00.

La merce deve essere esposta solo all'interno del mezzo mobile utilizzato.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le attività di somministrazione connesse ad iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e ricreativo. Tale attività potrà essere svolta in un'area limitrofa alla manifestazione previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo a) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante, nonché la vendita al domicilio del consumatore, nella giornata di assegnazione del posteggio.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo b) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 114/98 in materia di vendita a domicilio.

Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande per l'esercizio del commercio in forma itinerante

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 114/98, è rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone

Nella domanda l'interessato (persona fisica o società di persone regolarmente costituita) dichiara ed autocertifica:

- le generalità o ragione sociale, il codice fiscale o partita IVA ed indirizzo;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- di non essere in possesso di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;

- la data, il numero e la provincia di iscrizione al R.E.C. (se operatore del settore alimentare);
- la data, il numero, la provincia di iscrizione al Registro delle Imprese;
- il settore o i settori merceologici per i quali l'autorizzazione è richiesta.

La domanda, in bollo, deve essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune; l'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, decorre dalla data di registrazione della domanda se consegnata a mano o con posta ordinaria o dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione se inviata a mezzo raccomandata.

La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

TITOLO V

Art. 11 – Produttori agricoli ed autorizzazioni stagionali

Ai produttori agricoli è riservata un'area costituita da 2 (due) posteggi nella giornata di mercoledì nell'area mercatale di Piazza Omegna, di cui 1 per prodotti alimentari ed 1 per prodotti non alimentari.

Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni stagionali per la vendita di determinati prodotti dandone comunicazione alla Camera di Commercio

Per la vendita stagionale di Cocomeri e Poconi, il Dirigente del Settore stabilisce con apposita determinazione i punti di vendita nel territorio comunale, le modalità e gli orari rilasciando apposita autorizzazione secondo quanto stabilito dal Titolo VI Capo II art. 157 del Regolamento di Polizia Urbana; sono fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sanità.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEGLI ATTI AUTORIZZATORI

Art. 12 - Disciplina delle autorizzazioni

Nei mercati cittadini possono accedere tutti gli operatori commerciali in aree pubbliche che siano in possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28 lettera a) e b) del Decreto legislativo 114/98. Per l'esercizio dell'attività gli operatori di cui sopra sono tenuti ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione in originale e devono esibire, a richiesta degli agenti addetti al controllo, ogni altro documento idoneo a provare il diritto allo svolgimento dell'attività.

Non è ammessa la produzione di copie fotostatiche dell'autorizzazione, se non in caso di smarrimento o distruzione della stessa comprovato da denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio in aree pubbliche, ex art. 28 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 114/98 e artt. 5 e 6 L.R. 15/2000, sono rilasciate, in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del Decreto Legislativo:

- dal Comune sede del posteggio per il caso di cui alla lettera a);
- dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica o da quello della sede legale in caso di società di persone, per il caso di cui alla lettera b).

La concessione per l'occupazione del suolo pubblico negli stalli mercatali è rilasciata dal Comune unitamente all'autorizzazione di cui alla lettera a) richiamata dal precedente comma.

La concessione del suolo pubblico per i posteggi nei mercati cittadini ha la durata di anni dieci e mantiene la sua scadenza naturale anche in caso di subingresso.

E' data facoltà agli operatori commerciali di rinunciare alle autorizzazioni e concessioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, previa comunicazione e riconsegna degli atti autorizzatori all'ufficio comunale preposto.

Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Il subingresso nella titolarità delle concessioni di posteggio è consentito solo con la medesima tipologia merceologica indicata nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Eventuali variazioni delle tipologie merceologiche potranno essere consentite, previa valutazione da parte dell'Ufficio Commercio ed Attività Produttive, esclusivamente qualora producano una più equilibrata ed armonica diversificazione delle diverse tipologie merceologiche presenti sul singolo mercato in sintonia con quanto indicato all'art. 2. In ogni caso in ciascun mercato il numero di posteggi destinati ai prodotti alimentari non potrà essere inferiore a quello indicato all'art. 19.

Il trasferimento, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata registrata presso l'Ufficio del Registro; se avviene per causa di morte, nelle forme previste dalla vigente normativa, per la devoluzione dell'eredità.

Alla domanda di subingresso dovrà essere allegata autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98.

In caso di società di persone l'autocertificazione deve essere presentata da tutti i soci.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98 alla data dell'acquisto dell'attività, ha comunque facoltà di continuare a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro un anno dalla data predetta, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività all'Ufficio Commercio chiedendo la reintestazione del titolo già intestato al dante causa.

La concessione del posteggio seguirà la cessione dell'azienda o di un ramo di essa e verrà reintestata al subentrante mantenendo l'originaria data di scadenza.

Il subentrante deve comunicare il subingresso all'Ufficio Commercio entro quattro mesi dalla data dell'atto e, in caso di documentata necessità da valutarsi da parte del Dirigente preposto, potrà chiedere una sola proroga di trenta giorni.

Decorsi quattro mesi senza che sia stato comunicato il subingresso o chiesta la proroga, verrà dichiarata la decadenza dell'autorizzazione e della relativa concessione.

Il subentrante, successivamente alla comunicazione e prima della reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione può esercitare l'attività acquisita.

Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

I titoli di priorità di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti non titolari di concessione di posteggio ma che vantino un'anzianità di "presenza" nel mercato attestata dall'Ufficio Comunale competente.

Gli operatori commerciali sono inoltre tenuti a comunicare ogni altra variazione inerente l'attività svolta, la ragione sociale, dati autorizzativi e anagrafici.

Art. 14 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su un'area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro sei mesi decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione

In caso di violazioni di particolari gravità o di recidiva il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su aree pubbliche per un periodo di tempo non superiore a venti giorni o per l'evento medesimo successivo se trattasi di fiere, sagre o manifestazioni di carattere straordinario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e dell'area del mercato;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) l'ingombro con qualsiasi oggetto dei luoghi di passaggio, o l'occupazione di spazi non regolarmente concessi, fatte salve le evidenti necessità connesse al montaggio-smontaggio, per il tempo strettamente necessario e purché non venga arrecato pregiudizio all'ordinato svolgimento dell'attività di mercato;
- d) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo;
- e) i comportamenti scorretti del titolare dell'autorizzazione o dei suoi collaboratori che possono turbare l'ordine e la disciplina del mercato;

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno oppure per 2 (due) edizioni successive se trattasi di fiere, sagre o manifestazioni di carattere straordinario, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

La sospensione dell'attività di vendita viene disposta altresì nell'ipotesi di ritardo superiore a sessanta giorni dalla data di scadenza, nel pagamento degli importi dovuti per la T.O.S.A.P. o per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 16 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nei seguenti casi:

- a) il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (due mesi nel caso di mercato semestrale), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
- c) il titolare di autorizzazione in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno salvo proroga in caso di comprovata necessità per un periodo non superiore a tre mesi;
- d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 bis, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 2, comma 3 bis, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'art. 2, comma 6 quater della L. R. 21 marzo 2000, n. 15 e s.m.i.;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi, entro un anno non presentino la comunicazione per la reintestazione del titolo;
- f) in caso di mancato pagamento entro un anno dalla scadenza della tassa annuale relativa all'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) o degli importi dovuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- g) in caso di mancata osservanza dell'ordine di sospensione dell'attività adottato ai sensi del precedente articolo.
- h) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.

Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio che ne cura la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Titolo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI SETTIMANALI

Art. 17 - Mercati settimanali

I mercati settimanali sono istituiti, trasferiti o soppressi con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 18 - Localizzazione dei mercati

L'esercizio del commercio su aree pubbliche con posto fisso viene svolto dagli operatori commerciali che siano in possesso delle autorizzazioni di legge e si svolge nel territorio del Comune di Lodi nelle seguenti località secondo il calendario sotto indicato:

- a) Sabato e Domenica in Piazza Mercato, Via Volturno e Via Cavour;
Piazza Mercato (area in acciottolato) è riservata esclusivamente alla vendita dei prodotti del settore non alimentare; nel mercato che si svolge la domenica non è consentita la vendita dei prodotti alimentari, ad esclusione di quanto previsto dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 15/2000;
- b) Martedì e Giovedì in Piazza della Vittoria ad eccezione delle giornate in cui si svolgono fiere o manifestazioni di particolare rilevanza o significato politico o sociale in concomitanza delle quali il mercato viene effettuato in Piazza Mercato.
E' fatto obbligo agli operatori commerciali che vendono prodotti alimentari sfusi e che non sono dotati di autonegozi, di munirsi di un telo impermeabile da collocare al di sotto delle attrezzature di vendita al fine di raccogliere eventuali rifiuti solidi o liquidi che dovessero cadere al suolo;
- c) Martedì nella piazza posta all'intersezione tra viale Italia e viale Piemonte (mercato rionale);
- d) Mercoledì in piazza Omegna (mercato rionale).

Come indicato al precedente articolo 11, ai produttori agricoli è riservata un'area costituita da 2 (due) posteggi nella giornata di mercoledì nell'area mercatale di Piazza Omegna di cui 1 per prodotti alimentari ed 1 per prodotti non alimentari.

Le aree sono determinate, nelle dimensioni e nelle principali caratteristiche, dalle planimetrie allegate e gli spazi destinati allo svolgimento del mercato sono delineati sulla sede stradale interessata con apposita segnaletica.

Art. 19 - Dimensioni dei Mercati



Piazza Vittoria martedì: n. 77 banchi;



Piazza Vittoria giovedì: n. 77 banchi;



Piazza Mercato sabato: n. 74 banchi;



Piazza Mercato domenica: n. 78 banchi



Intersezione viale Italia – viale Piemonte: n. 10 banchi;



Piazza Omegna: n. 28 banchi;

L'esatta dislocazione dei singoli posteggi numerati e l'indicazione delle tipologie merceologiche è contenuta nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.

Non è consentito variare le tipologie merceologiche stabilite ed indicate nelle planimetrie allegate se non a seguito di preventiva autorizzazione rilasciata dall'ufficio Commercio ed Attività Produttive. Nel rilascio

dell'autorizzazione l'Ufficio deve perseguire l'obiettivo di assicurare il principio della libera concorrenza, garantendo un'equilibrata ed armonica diversificazione delle diverse tipologie merceologiche.

Art. 20 - Orario dei mercati e condizioni dell'occupazione

Nelle aree di mercato individuate dal presente Regolamento, i commercianti titolari di concessioni all'interno delle stesse aree possono occupare il proprio posteggio a partire dalle ore 6,00 nei giorni feriali, dalle 6,30 nella giornata di domenica e devono occuparlo fino alle ore 12,30.

Tutti gli operatori devono essere presenti entro le ore 07,45; entro tale orario (per i mercati che si svolgono in piazza Mercato ed in Piazza della Vittoria) o dalle ore 8,30 (per gli altri mercati) il personale della Polizia Municipale provvede a:

- a) prendere nota delle assenze dei titolari di concessione;
- b) assegnare a partire dalle ore 08,00 in via provvisoria i posteggi rimasti liberi per assenza dei titolari, secondo le modalità stabilite all'art. 21 del presente regolamento.

Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate o, in caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio.

Entro le ore 08,00 i commercianti devono lasciare le corsie tra i banchi libere dai veicoli.

Non è consentito sgomberare il banco di vendita prima delle ore 12,30 salvo che in casi eccezionali di comprovata necessità previa autorizzazione del personale preposto al controllo; l'accesso nelle aree di mercato per la rimozione delle strutture ed attrezzature di vendita viene disciplinato in base alla priorità di fila e di posizione del banco.

Entro le ore 14,00 l'area di mercato deve essere lasciata libera ed ogni operatore deve aver provveduto alla raccolta, separazione e deposito in perfetto ordine dei rifiuti prodotti onde consentirne l'agevole e pronta rimozione da parte degli operatori addetti alla raccolta.

Possono essere autorizzate eventuali deroghe agli orari indicati nel presente articolo in via provvisoria e per motivi eccezionali e documentati.

Art. 21 - Operazioni di "spunta"

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari entro le 07,45 fatti salvi i casi in cui il titolare del posteggio non comunichi tempestivamente (entro e non oltre le ore 7,45) il ritardo dovuto ad imprevisti, sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, secondo la graduatoria formulata e stilata in base alle presenze degli operatori non titolari di posteggio annotate nell'apposito registro depositato presso l'ufficio Annonaria con i criteri e le modalità indicate al successivo art. 22 del presente regolamento.

In caso di assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore merceologico dell'operatore assente, il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per diverso settore merceologico purché nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie richieste.

Il titolare di posteggio, all'inizio delle operazioni di spunta, ha la facoltà di chiedere di utilizzare il posteggio non occupato (ad esclusione di quelli destinati agli operatori agricoli) rendendo, in tal caso, disponibile il proprio.

La scelta e l'individuazione del posteggio da occupare, tra quelli disponibili, è effettuata dal personale della Polizia Municipale che procede alle operazioni di "spunta" cercando, ove possibile, di evitare l'affiancamento tra operatori commerciali che offrono le stesse tipologie merceologiche.

L'accesso al mercato degli "spuntisti" per l'area di piazza Mercato e di piazza della Vittoria è consentito dalle ore 08,00 e l'operazione di allestimento dei banchi deve terminare non oltre le ore 08,30.

Per gli altri mercati, le operazioni di "spunta" e l'accesso alle aree degli "spuntisti" hanno inizio a partire dalle ore 08,30.

Art. 22 - Iscrizione e cancellazione dal registro delle "spunte"

Il commerciante su aree pubbliche che frequenta un mercato senza aver conseguito la concessione di un posteggio, potrà chiedere di essere iscritto al registro delle "spunte" dello stesso mercato, presentando



domanda all'Ufficio Commercio ed Attività Produttive, corredata dai documenti necessari per l'esercizio dell'attività commerciale.

Le presenze per la graduatoria di spunta, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno conteggiate esclusivamente dopo la presentazione della domanda di iscrizione a detto registro.

Il registro delle presenze verrà tenuto ed aggiornato dal personale dell'Ufficio Annonaria della Polizia Municipale.

Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso lo stesso Ufficio della Polizia Municipale previa presentazione di apposita istanza scritta da parte dell'interessato all'Ufficio Protocollo.

Si procederà alla cancellazione dal registro "spunte" il commerciante che non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, risulti per più di una volta inadempiente al pagamento della T.O.S.A.P. o degli importi dovuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nei termini stabiliti al precedente art. 15 ovvero incorra, per almeno due volte nel corso di un anno solare, in una delle violazioni gravi stabilite dall'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 23 - Disposizioni particolari e pulizia del posteggio

La vigilanza sull'attività commerciale svolta sulle aree pubbliche compete, in via prioritaria, al Corpo di Polizia Locale, ufficio Annonaria; i commercianti titolari di autorizzazione sono tenuti all'osservanza delle indicazioni, impartite, per esigenze di carattere contingente, dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale presenti sul posto.

E' vietato occupare un posteggio diverso da quello indicato nella concessione comunale.

I commercianti sono tenuti a rispettare gli orari di attività e di sgombero di cui al presente Regolamento.

E' fatto obbligo di mantenere la pulizia del posteggio occupato sia durante lo svolgimento dell'attività che al momento di lasciarlo libero; a tale scopo l'operatore commerciale deve munirsi di recipienti chiusi per gli scarti e gli involucri di generi alimentari nonché sacchetti o altri contenitori in cui raccogliere rifiuti di altro genere, comprese carta, scatole etc.; deve provvedere ad accatastare ordinatamente cassette ed imballaggi e deve inoltre ottemperare alle prescrizioni attinenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

E' vietato occupare l'area assegnata in misura superiore a quella autorizzata; i veicoli dei commercianti possono sostare nell'area in concessione a condizione che non eccedano, con il banco e la eventuali strutture, i limiti indicati nell'autorizzazione.

Nei mercati di Piazza della Vittoria è fatto obbligo, agli operatori dislocati sul perimetro esterno, di utilizzare le apposite attrezzature (teli o altri dispositivi) secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

Agli stessi operatori è fatto divieto di esporre merci verso i lati esterni del perimetro.

Le merci in vendita possono essere esposte sui banchi o con stendini attrezzati comunque all'interno dell'area di posteggio in concessione.

E' vietato appendere merce di qualsiasi genere alla tenda ed agli ombrelloni, nelle parti sporgenti sui corridoi di passaggio; tra banco e banco, negli spazi adiacenti ai posteggi, i corridoi di passaggio non devono essere ingombrati con cassette vuote, ceste, sacchi od altro.

Tra ciascun posteggio dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno cinquanta centimetri.

Le tende e gli ombrelloni a copertura del banco devono essere posti ad un'altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo.

Ai commercianti di calzature, terraglie, ferramenta, arredamenti, piante e fiori, articoli casalinghi, è consentito posare al suolo le merci in vendita; in tutti gli altri casi i prodotti devono essere collocati ad un'altezza dal suolo di almeno cinquanta cm.

Ferma restando l'osservanza delle norme igienico- sanitarie vigenti, ai banchi di vendita deve essere applicata una copertura idonea delle eventuali scorte di merci depositate sotto i banchi stessi.

I banchi devono essere posizionati in modo da rispettare l'allineamento indicato dal personale preposto al controllo.

E' fatto divieto agli operatori commerciali, infiggere al suolo chiodi, anelli o simili.

E' vietato l'utilizzo di diffusori acustici o sonori, urlare o schiamazzare anche al solo scopo di attirare i clienti presso il proprio banco; il Sindaco o un suo delegato, per motivate e specifiche situazioni, può autorizzare eccezionalmente l'utilizzo di tali strumenti nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in vigore.

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione commerciale, nei corridoi e nei viali interni è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini.

E' inoltre vietato occupare con qualunque tipo di struttura i corridoi o i viali interni all'area mercatale o comunque recare pericolo o intralcio alla libera circolazione degli avventori.

E' vietato utilizzare generatori di corrente azionati con motore a scoppio qualora non siano in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di inquinamento acustico ed atmosferico.

E' fatto obbligo di agevolare l'accesso e l'uscita dei veicoli negli orari stabiliti per le operazioni di allestimento e smontaggio delle attrezzature mercatali anche, ove occorra, mediante lo spostamento di banchi e/o l'innalzamento di tende e ombrelloni.

**TITOLO VIII abrogato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del
30.06.2020 di approvazione del Regolamento comunale per lo
svolgimento delle Fiere e Sagre su area pubblica**

TITOLO VIII

**FIERE — SAGRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI A CARATTERE
STRAORDINARIO**

Art. 24 — Istituzione

L'Amministrazione Comunale, visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, la Legge Regionale 21 marzo 2000 n.15 e s.m.i., il Regolamento di Polizia Urbana, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del presente Regolamento, fissa per ciascun anno il calendario delle fiere e sagre, le planimetrie, che fanno parte integrante del presente Regolamento nonché il numero dei posteggi da attribuire ad ogni settore merceologico.

L'Amministrazione può, con apposito provvedimento, modificare l'assetto e l'ampiezza delle aree e dei posteggi come determinati agli artt. 28 e 29 del presente Regolamento con l'obiettivo di conseguire un assetto più ordinato e funzionale e posteggi di dimensioni tendenzialmente omogenee.

Art. 25 — Individuazione delle manifestazioni e caratteristiche

Le fiere che si svolgono annualmente nel territorio cittadino sono:

- a) la fiera di **San Bassiano**, Patrono della città, che si svolge in piazza della Vittoria il giorno 19 gennaio ed è caratterizzata per tradizione dalla presenza di banchi per la vendita di castagne infilate; a tale scopo sono stabiliti nella planimetria in allegato e dall'articolo 29 del presente Regolamento, i posteggi adibiti alla vendita di tale specializzazione merceologica. Possono partecipare i titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 2 commi 4 e 5 della Legge Regionale 15/2000;
- b) la fiera di **Santa Lucia** che si svolge in piazza della Vittoria dal giorno 7 al giorno 12 dicembre ed è, per tradizione, riservata ai giocattoli per bambini e dolci; a tale scopo sono stabiliti nella planimetria in allegato e dall'articolo 28 del presente Regolamento, i posteggi adibiti alla vendita di tali prodotti. Possono partecipare i titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 2 commi 4 e 5 della Legge Regionale 15/2000.

Nell'arco temporale di svolgimento di tali fiere o sagre, possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti titolari di altre autorizzazioni commerciali ed adiacenti all'area fieristica (art. 9 L.R. 18/2000).

Art. 26 — Domanda

Chi intende partecipare alle manifestazioni di cui al presente Regolamento, deve presentare  apposita richiesta in bollo, indirizzata al Sindaco, con le modalità di seguito indicate utilizzando l'apposito modulo.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve pervenire all'Amministrazione comunale — Ufficio Protocollo — entro il sessantesimo giorno precedente la manifestazione. Se consegnata a mano fa fede il timbro di registrazione apposto dall'ufficio Protocollo, se trasmessa a mezzo posta mediante lettera raccomandata si considera il timbro emesso dall'ufficio postale di spedizione.

Le richieste pervenute oltre il termine previsto dal presente comma non saranno accettate.

La domanda inviata con sistemi telematici deve essere integrata dall'originale entro 10 giorni dalla presentazione.

Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica e devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici completi (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza se persona fisica, indicazione

- della società e del legale rappresentante se persona giuridica), recapito telefonico;
- b) numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A.;
 - c) estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche (numero, data di rilascio ed indicazione dell'Ente che l'ha rilasciata);
 - d) data, numero e provincia di iscrizione al R.E.C. per operatori del settore alimentare;
 - e) data, numero e provincia di iscrizione al Registro delle ditte o Imprese;
 - f) la tipologia dei prodotti che s'intende porre in vendita o somministrare con l'espressa indicazione, nel caso in cui l'operatore commerciale intenda richiedere l'assegnazione di uno dei posteggi riservati ad una delle specifiche merceologie di cui ai successivi artt. 28 e 29, della tipologia di prodotto prevalente. Per prodotto prevalente è da intendersi la tipologia merceologica offerta in misura superiore al 50% della superficie di vendita.

Alla domanda il richiedente potrà allegare:

- a) copia di un documento d'identità;
- b) copia del certificato storico di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
- d) certificazione sanitaria dei veicoli adibiti ad uso negozio.

Il soggetto interessato, all'atto di presentazione della domanda, deve produrre tutta la documentazione necessaria ai fini dell'individuazione del titolo di priorità per l'assegnazione del posteggio.

E' fatto obbligo ai richiedenti di comunicare per tempo l'eventuale trasferimento di residenza od altre notizie relative alla propria attività per la partecipazione alle manifestazioni citate.

Art. 27 — Graduatoria per l'assegnazione dei posteggi

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi alle manifestazioni indicate, è stilata secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore in materia di commercio su aree pubbliche ed è suddivisa in più elenchi in relazione alle specializzazioni merceologiche identificate ai successivi artt. 28 e 29 del presente Regolamento ed individuate nelle planimetrie allegate.

Nell'attribuzione dei posteggi l'ufficio cercherà di assicurare una ottimale distribuzione delle diverse categorie merceologiche tenendo conto delle esigenze strutturali degli operatori che chiedono l'assegnazione dei posteggi riservati alle categorie di cui all'art.28 lettera a) e b), e del numero di presenze nel medesimo posteggio.

L'assegnazione dei posteggi resisi liberi per assenza del titolare, nonché l'annotazione delle presenze, è effettuata alle ore 8,30 del primo giorno della fiera o sagra; i commercianti che si presentino oltre il termine delle operazioni o nei giorni successivi all'assegnazione/registrazione, saranno considerati assenti, non saranno riconosciuti ai fini della "presenza".

L'operatore assegnatario di posteggio, all'inizio delle operazioni di spunta, ha la facoltà di chiedere di utilizzare il posteggio non occupato rendendo, in tal caso, disponibile il proprio. Gli operatori di Polizia Locale sez. Annonaria addetti alla spunta valuteranno l'opportunità di accogliere tale richiesta tenendo conto delle esigenze di natura logistica e commerciale.

I posteggi destinati a specifiche merceologie non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 08,30, sono assegnati prioritariamente ai soggetti iscritti nei predetti elenchi della graduatoria.

La comunicazione relativa alla posizione in graduatoria e l'eventuale assegnazione del posto è effettuata a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Saranno esclusi dalla graduatoria gli operatori commerciali, già assegnatari di posteggio in occasione di precedenti manifestazioni, che risultino debitori di somme nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato versamento della T.O.S.A.P. o che non abbiano provveduto al pagamento degli importi dovuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ovvero siano incorsi in una delle gravi violazioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

La graduatoria è affissa all'Albo pretorio almeno venti giorni prima dell'inizio della fiera o sagra.

E' considerata presenza effettiva in fiera la data in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività; è considerata presenza in fiera la data in cui l'operatore si è presentato alle operazioni di spunta e non abbia potuto svolgere l'attività per mancanza di posteggi; tale partecipazione è comprovata mediante l'applicazione della firma nell'apposito elenco.

Art. 28— Fiera di Santa Lucia

L'area per lo svolgimento della fiera di Santa Lucia è composta da 48 posteggi in centro piazza, 16 posteggi nel settore A, 5 posteggi nel settore B, 3 posteggi nel settore C; l'ampiezza complessiva di ogni posteggio è indicata nella planimetria  in allegato.

Le aree specifiche adibite all'esposizione e vendita di giocattoli e dolci nella manifestazione di Santa Lucia, come indicato all'art. 25 lettera b) del presente Regolamento, sono individuate nei seguenti posteggi:

- a) Giocattoli: n. 9 posteggi;
- b) Dolciumi: n. 16 posteggi.

Sono identificati inoltre n. 2 (due) punti vendita per palloncini e/o piccoli banchi non superiori per dimensioni a mq 1 (uno) che sono assegnati, di volta in volta, ai titolari di autorizzazione, in relazione alle condizioni di ordine, sicurezza o interesse pubblico, e tenuto conto delle norme stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione) e dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 29— Sagra di San Bassiano

L'area per lo svolgimento della sagra di San Bassiano è composta da n. 49 posteggi in centro piazza, n. 17 posteggi nel settore A, n. 5 posteggi nel settore B, n. 8 posteggi nel settore C; l'ampiezza complessiva di

ogni posteggio è indicata nella planimetria  in allegato.

Le aree destinate alla sagra di san Bassiano, come indicate dall'art. 25 lettera a) del presente Regolamento, sono identificate secondo i seguenti criteri:

- a) i posteggi compresi tra i numeri 1A e 10A della planimetria sono riservati esclusivamente alla vendita specifica di castagne infilate; a tale scopo il Sindaco autorizza i soggetti iscritti al Registro Esercenti il Commercio per la specializzazione merceologica descritta, alla vendita esclusiva di detti prodotti.
- b) Sono inoltre identificati n. 9 (nove) punti vendita di palloncini e/o piccoli banchi, non superiori per dimensioni a mq 1 (uno); questi sono assegnati, di volta in volta, ai titolari di autorizzazione, in relazione alle condizioni di ordine, sicurezza o interesse pubblico, e tenuto conto delle norme stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione) e dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 30— Orari

Per la manifestazione di San Bassiano è stabilito il seguente orario di attività:

dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del giorno 19 gennaio; ai soggetti autorizzati è consentita l'occupazione del suolo pubblico a partire dalle ore 06,00.

Per la fiera di Santa Lucia sono stabiliti i seguenti orari:

nei giorni dal 7 all'11 dicembre dalle ore 08,00 alle ore 22,00; il giorno 12 dicembre dalle ore 08,00 alle ore 24,00; l'occupazione del suolo pubblico da parte dei soggetti autorizzati per il posizionamento delle attrezzature di vendita può avvenire dalle ore 16,00 del giorno precedente l'inizio della manifestazione.

L'attività di vendita può avere inizio a partire dalle ore 08,00 del giorno 7 dicembre.

L'attività, nei periodi e negli orari indicati, fatte salve le previsioni dell'art. 5 comma 9 ter della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 e s.m.i., fatti salvi i casi di comprovata necessità, deve essere continuativa; la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 36 del presente Regolamento, la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 31 – Manifestazioni straordinarie, feste di quartieri e vie

Alle manifestazioni di carattere straordinario di rilevanza strettamente locale, alle feste di quartiere e dei centri storici o vie, istituite di volta in volta con apposito provvedimento dell'Amministrazione, partecipano i titolari di autorizzazioni commerciali rilasciate dai comuni della Regione Lombardia; la domanda di partecipazione, in bollo, deve essere presentata almeno venti giorni prima della manifestazione.

Possono altresì partecipare i soggetti titolari di autorizzazioni rilasciate da Comuni di altre Regioni in base alla disponibilità di posteggi; in tal caso l'istanza deve pervenire all'Ufficio Protocollo almeno trenta giorni prima della manifestazione:

Qualora tali manifestazioni siano organizzate da enti o associazioni non abilitate dalle norme di legge in vigore, gli organizzatori, qualora abbiano invitato operatori di commercio su aree pubbliche o acquisito le relative istanze devono trasmettere al Comune la documentazione raccolta entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

Il ricevimento, il controllo, la trattazione delle pratiche ed il relativo rilascio dell'autorizzazione è di competenza esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

Gli orari delle attività sono stabiliti volta per volta con apposito provvedimento.

Durante lo svolgimento di tali manifestazioni possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti titolari di altre autorizzazioni o di esercizi commerciali in relazione all'area interessata (art. 9 L.R. n. 18/2000).

Art. 32 Obblighi e divieti

Gli operatori commerciali presenti nell'ambito della manifestazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute all'art. 23 del presente Regolamento nonché delle disposizioni normative vigenti in materia igienico sanitaria e di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

Gli stessi commercianti sono inoltre tenuti al rispetto delle indicazioni impartite, per esigenze di carattere contingente, dagli agenti preposti al controllo della manifestazione.

In materia di occupazione del posteggio si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 5 del presente Regolamento. E' fatto comunque divieto occupare un posteggio diverso da quello indicato nel provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo di rispettare gli orari di attività di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

L'approvvigionamento delle merci presso i banchi di vendita è consentito esclusivamente dalle ore 13,00 alle ore 14,30 e dalle ore 19,00 alle ore 20,00.

E' fatto obbligo di essere in possesso della ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P. per il periodo o manifestazione autorizzata; la stessa ricevuta deve essere esibita, a richiesta, agli organi preposti al controllo.

E' vietato utilizzare generatori di corrente azionati con motore a scoppio qualora non siano in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di inquinamento acustico ed atmosferico; l'Amministrazione predispone attraverso l'E.N.E.L. impianti fissi per l'allacciamento alla rete elettrica; i commercianti autorizzati devono per tempo predisporre il collegamento alla rete elettrica nel rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente. Gli oneri derivanti da tale operazione sono a totale carico degli interessati.

Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di occupare l'area in concessione in modo dignitoso e ottemperando ad eventuali direttive impartite loro dagli operatori della Polizia Locale addetti alla manifestazione.

TITOLO IX

DISCIPLINA IGIENICO- SANITARIA

Art. 33 - Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, fatto salvo quanto disposto al seguente capoverso, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche.

Al fine di garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche sull'area in acciottolato di Piazza della Vittoria, è fatto obbligo agli operatori commerciali che vendono prodotti alimentari sfusi e che non sono dotati di autonegozi, di munirsi di un telo impermeabile da collocare al di sotto delle attrezzature di vendita al fine di raccogliere eventuali rifiuti solidi o liquidi che dovessero cadere al suolo.

E' fatto obbligo agli stessi operatori provvedere alla rimozione dei teli al termine delle operazioni di vendita evitando la caduta o lo sversamento al suolo degli eventuali rifiuti.

Art. 34 - Caratteristiche dei banchi di vendita

I banchi di vendita, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'esercizio della attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti che sono posti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad un metro, costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
- c) i prodotti ortofrutticoli freschi, se non posti sui banchi di vendita, devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del ministero della Sanità del 2 Marzo 2000. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Art. 35 - Autorizzazione sanitaria per i negozi mobili

Per i negozi mobili l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

- a) indirizzo del luogo del ricovero del mezzo;
- b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

I negozi mobili sprovvisti degli impianti di fornitura e di scarico dell'acqua o dell'impianto di erogazione autonomo di energia elettrica, possono effettuare l'attività commerciale nelle aree pubbliche munite di:

- a) allacciamento idropotabile;
- b) scarico fognario sifonato;
- c) allacciamento elettrico.

Detti impianti devono essere accessibili al veicolo.

TITOLO X

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANZIONATORIO

Art. 36 - Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che non costituiscano violazioni sanzionate da leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75 a € 500. La procedura di accertamento e di contestazione delle violazioni è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Si applicano inoltre le sanzioni accessorie della sospensione o revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi contemplate agli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati o delle fiere

La soppressione o il trasferimento dei mercati o delle fiere, e lo spostamento a titolo definitivo delle giornate di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Il trasferimento a titolo sperimentale di parte o dell'intero mercato o fiera sono disposti con provvedimento adottato dal Sindaco sentita la Commissione Consultiva.

La soppressione o lo spostamento della singola giornata di svolgimento, il trasferimento del mercato o della fiera in altra area per esigenze di carattere contingente sono disposti con provvedimento adottato dal responsabile dell'Ufficio Commercio ed Attività Produttive sentiti, anche in modo informale, i rappresentanti della Commissione Consultiva.

La modifica a titolo definitivo della dislocazione di singoli posteggi o la variazione delle dimensioni o della tipologia degli stessi sono disposti dal responsabile dell'Ufficio Commercio ed Attività Produttive, sentita la Commissione Consultiva, e danno luogo al conseguente aggiornamento delle planimetrie allegate al presente Regolamento.

Qualora si proceda al trasferimento di parte o dell'intero mercato o fiera in un'altra area, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) data di iscrizione al registro imprese;

Inoltre si terrà conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori e alle tipologie merceologiche, nonché al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata da ciascun operatore.

Art. 38 - Iscrizione nel registro delle "spunte"

In occasione dell'istituzione del "registro delle spunte" di cui all'art. 22 del presente Regolamento, le presenze maturate dagli operatori commerciali che inoltrino domanda d'iscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore saranno riportate nel registro stesso.

Art. 39 - Norme di rinvio - Abrogazioni - Entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al D. Lgs. n.114 del 31.03.98 e alla L.R. n.15 del 21.03.2000 e s.m.i..

Il presente regolamento abroga tutti i regolamenti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Il presente regolamento, composto da 39 articoli, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.